



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 28/17/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ TELECOLOR S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “RETE 82”)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 20,  
COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, E DELL’ART. 8,  
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS  
(PROC. N. 2670/FB)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS del 24 marzo 2016;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con nota prot. n. 89/19/F/298/16 prot. 366/16 del 7 luglio 2016 il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni - a seguito di una segnalazione anonima giunta al Compartimento della Lombardia in data 28 giugno 2016 - ha richiesto, tra l’altro, alla società Telecolor S.p.A., fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Rete 82”, le registrazioni della programmazione mandata in onda in data 1, 2 e 3 luglio 2016 ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni irradiate dal citato servizio.

Con nota prot. n. 89/19/F/298/16 prot. 403/16 del 26 luglio 2016, pervenuta all’Autorità in data 27 luglio 2016 (prot. n. 0041813), il Servizio di Polizia Postale ha segnalato che la società Telecolor Sp.A., in risposta alla richiesta ad essa rivolta, ha comunicato, con nota del 19 luglio 2016, di essere impossibilitata ad inviare i supporti digitali DVD contenenti le registrazioni richieste in quanto l’*hard disk* del *legal recorder* aveva subito un danno irreversibile.

La Direzione contenuti audiovisivi, rilevato che la società Telecolor S.p.A. non è stata in grado di fornire la registrazione dei programmi trasmessi dall’emittente “Rete 82” in data 1, 2 e 3 luglio 2016 al fine di consentire al Servizio di Polizia Postale la verifica del rispetto della normativa in materia di programmazione radiotelevisiva, con atto CONT.18/16/DCA/N°PROC.2670/FB del 6 ottobre 2016, notificato in data 7 ottobre 2016, accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio e contestava alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS.

## **2. Deduzioni della società**

La Telecolor S.p.A., con nota prot. n. 56203 del 25 ottobre 2016, ha presentato memorie giustificative ribadendo che l'impossibilità di fornire il materiale richiesto - causata da un guasto irreversibile subito dall'*hard disk* - è stata determinata da cause di forza maggiore esterne e indipendenti dalla volontà della società, non potendosi pertanto attribuire alla stessa responsabilità per dolo o incuria, né tantomeno per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge n. 223 del 26 agosto 1990.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

La circostanza per la quale la mancata consegna del materiale richiesto dalla Polizia Postale sarebbe stata determinata dalla perdita della registrazione dei programmi trasmessi da "*Rete 82*" conseguente ad un guasto all'*hard disk*, non costituisce - contrariamente a quanto sostenuto dalla società Telecolor S.p.A. - causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva pertanto dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 e di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da "*Rete 82*" in data 1, 2 e 3 luglio 2016;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media gravità, considerato che la violazione per mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Rete 82*" ha precluso alle istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la stessa.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha dichiarato di essersi attivata per l'eliminazione dei problemi occorsi all'apparecchiatura di registrazione ponendo in essere un adeguato comportamento ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

### **C. Personalità dell'agente**

Nel considerare che la società Telecolor S.p.A. ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative, si prende atto che quest'ultima non risulta destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Telecolor S.p.A. relativo all'anno 2015, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

alla società Telecolor S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Rete 82", con sede in Cremona, via Antiche Fornaci n. 44, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 28/17/CSP ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 28/17/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 febbraio 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi